

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
E LA MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E VALORIZZAZIONE
DELLA FIGURA E DELL'OPERATO DI RENATO PAMPANINI NELL'AMBITO DELLE
CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DALLA SUA NASCITA**

TRA

l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, c.f. 91005860258 e P.IVA. 00846670255, rappresentato dalla Direttrice, Sonia Anelli, domiciliata per la carica a Feltre (BL) in Piazzale Zancanaro n. 1

E

la Magnifica Comunità di Cadore, c.f. 00204620256, con sede legale in Pieve di Cadore (BL), nella persona del Presidente Pro Tempore, Prof. Renzo Bortolot;

PREMESSO CHE

- la Magnifica Comunità di Cadore ha il compito di individuare e valorizzare gli elementi di carattere unitario che, nel rispetto delle autonomie locali e sociali, possono contribuire al progresso complessivo del Cadore anche mediante iniziative volte a favorire il raccordo e la concertazione delle decisioni di competenza dei diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio;
- L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi annovera la ricerca e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti tra le azioni da promuovere in attuazione degli obiettivi della legge quadro sulle aree naturali protette L. 394/91;
- nel 2025 ricorrono i 150 anni dalla nascita di Renato Pampanini, botanico di fama internazionale, originario del Cadore, a Firenze tra il 1903 e il 1932 in qualità di assistente e poi di docente presso l'Istituto di Botanica e conservatore dell'Erbario Centrale Italiano, infine docente presso l'Università di Cagliari tra il 1933 e il 1943, nonché autore della monumentale Flora del Cadore;
- la Magnifica Comunità di Cadore ha già in atto un accordo quadro di collaborazione con il Comune di San Vito di Cadore e con l'Università di Cagliari per attività inerenti le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Renato Pampanini;
- attraverso l'attività del Museo Naturalistico Dolomiti Bellunesi, l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi cura studi e pubblicazioni relativi ai protagonisti dell'esplorazione botanica della provincia di Belluno;
- le Parti, come sopra individuate, sono reciprocamente interessate a instaurare un rapporto di collaborazione culturale sulla figura scientifica di Renato Pampanini.

RICHIAMATI:

- Il decreto del Commissario Straordinario n. ____ del ____/2025, col quale l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha approvato lo schema del presente accordo con la Magnifica Comunità di Cadore per attività di studio e valorizzazione della figura e dell'operato di Renato Pampanini, nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dalla sua nascita e autorizzando la Direttrice alla firma del presente atto;
- la delibera della Giunta n. ____ del ____/____/2025 con la quale La Magnifica Comunità di Cadore ha approvato lo schema del presente accordo con l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per attività di studio e valorizzazione della figura e dell'operato di Renato Pampanini, nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dalla sua nascita.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare nel progetto di studio e di valorizzazione della figura e dell'operato di Renato Pampanini nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dalla sua nascita, da realizzarsi nel corso del 2025-26, con particolare riferimento a:

- studio e valorizzazione delle fonti documentali utili ai fini del progetto medesimo;
- organizzazione congiunta di due giornate di studio in cui verrà approfondita e promossa la figura e l'attività del Pampanini;
- realizzazione di una pubblicazione dove far convergere aspetti inerenti biografia e attività scientifica di Pampanini, da realizzarsi entro il 31/12/2026;

Art. 2 Modalità di realizzazione della collaborazione

Le Parti convengono che ai fini della collaborazione di cui all'art. 1 esse si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare quanto in oggetto. L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti e ove esistente, il rapporto di lavoro/collaborazione con il rispettivo Ente di appartenenza.

Art. 2 Impegni dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si impegna a curare e in parte a redigere la pubblicazione dove far convergere i contributi di vari autori inerenti aspetti biografici e gli approfondimenti sull'attività scientifica di Pampanini. Detta pubblicazione costituirà il quarto volume dei "Quaderni del Museo Naturalistico Dolomiti Bellunesi", al fine di dare continuità a tale collana editoriale.

L'Ente Parco parteciperà inoltre alle giornate di studio a lui dedicate presentando le proprie comunicazioni inerenti, in particolare, gli aspetti biografici e la Flora del Cadore.

Art. 3 Impegni della Magnifica Comunità di Cadore

La Magnifica Comunità coordina le iniziative relative alle celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Renato Pampanini e copre le spese per la realizzazione delle due giornate di studio nell'ambito dell'accordo quadro già in essere con il Comune di San Vito di Cadore e con l'Università di Cagliari;

La Magnifica Comunità di Cadore coprirà le spese per la stampa del volume riservandosi di trovare le necessarie coperture nel corso del 2026 e di collaborare nel rintracciare possibili finanziamenti all'interno di bandi appositi.

Art. 4 Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008.

Per l'implementazione delle attività previste dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, DI n. 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, dichiarano, ciascuna per il proprio ambito di responsabilità, di essere munite di copertura assicurativa idonea a garantire il proprio personale, i propri collaboratori, i ricercatori, i docenti, i coordinatori coinvolti nel progetto e gli studenti dei tre cicli di studio, nonché degli specializzandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate contro rischi di infortunio, lesioni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;

Resta inteso che il personale non sarà esposto a rischi specifici e deve astenersi da attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;

Un accordo aggiuntivo potrà essere sottoscritto per la disciplina di aspetti particolari inerenti alla materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività

di cui alla presente Convenzione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, nonché agli orari di apertura e chiusura in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art. 5 Responsabili scientifici

Responsabili scientifici per l'attuazione della presente convenzione sono, per la Magnifica Comunità di Cadore, Matteo Da Deppo, Responsabile del settore Cultura della Magnifica Comunità di Cadore e, per L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Gianni Poloniato, Conservatore del Museo Naturalistico Dolomiti Bellunesi.

Art. 6 Diffusione, protezione e proprietà dei risultati

Nell'ambito della presente Convenzione le Parti si impegnano a mantenere viva nel tempo l'alta figura scientifica di Renato Pampanini. In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti di ricerca sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

La proprietà dei risultati spetta a entrambe le parti in misura uguale. Con eventuale separato accordo le Parti potranno disciplinare le forme di utilizzazione e di sfruttamento dei risultati.

Art. 7 Durata, rinnovo e recesso

Il presente accordo ha durata fino al 31.12.2026 e può essere rinnovato o modificato esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente con un preavviso scritto di almeno 90 giorni tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie tra il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e la Magnifica Comunità di Cadore, relativamente all'esecuzione del presente accordo che non siano definibili in via amministrativa, è competente il Foro di Belluno.

Art. 9 Codice di comportamento

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi previsti dai rispettivi Codici di comportamento e dalle norme vigenti. La violazione degli obblighi indicati può costituire causa di risoluzione della Convenzione.

Art. 10 Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o raccolti in conseguenza e per il periodo di durata del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 11 Disposizioni finali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono poste a carico del richiedente la registrazione. In tale ipotesi l'onere relativo in termine fisso sarà a carico del richiedente la registrazione medesima (D.P.R. n. 131/1986).

Per quanto non contenuto nel presente atto si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile.

Il presente Accordo viene redatto formato e stipulato per scrittura privata non autenticata in unico

originale in formato digitale, con imposta di bollo assolta da _____, e viene approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, sottoscritto dalle parti con firme digitali, in segno di accettazione e di conferma.

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

La Direttrice

Sonia Anelli

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE

Il Presidente

Renzo Bortolot

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni